

Modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2078/1992, della Misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999) e della Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) e relativi controlli

1) Premessa	2
1.1) Il Reg. CEE 2078/1992	2
1.2) La Misura F (2.6) "Misure agroambientali" - Reg. CE 1257/1999.....	3
1.3) La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Reg. CE 1698/2005.....	3
2) Obbligo di presentazione della domanda di pagamento	3
2.1) Entità del premio annuale	4
2.2) Mancata erogazione del premio annuale (Misura F - Reg. CE 1257/99) per adesione all'EFA	4
3) Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento (Reg. CEE 2078/92, Misura F e Misura 214).....	5
4) Codici coltura utilizzabili nelle domande di pagamento.....	5
5) Strumenti e procedure di attuazione (Reg. CEE 2078/92, Misura F e Misura 214)	5
5.1) Presentazione delle domande.....	5
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento.....	5
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda	5
5.1.3 A chi presentare la domanda	6
5.1.4 Come presentare la domanda	6
5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda	6
5.2) Modifiche alla domanda già presentata (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)	6
5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014.....	6
5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014	7
5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014).....	7
5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Cambio beneficiario	7
5.2.5 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014- Errori palesi	8
5.2.6 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014- – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.	9
6) Mancata presentazione della domanda di pagamento	9
7) Controlli sulle domande di pagamento	10
8) Esiti dei controlli	10

ALLEGATO A : MISURA 214 (REG. CE n. 1698/2005) - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, CONDIZIONALITA', REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

1) Premessa

Dal 1993 al 2013, Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento CEE 2078/1992, al Regolamento CE 1257/1999 e al Regolamento CE 1698/2005 ha sostenuto l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

Per quanto riguarda il Regolamento CE 1257/1999, l'aiuto è stato concesso nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 attraverso la Misura F "Misure agroambientali" e relativamente al Regolamento CE 1698/2005 l'aiuto è stato concesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso la Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Le presenti disposizioni regolano le modalità di conferma degli impegni assunti a valere sui regolamenti sopracitati e non ancora terminati, per la campagna 2017 e successive.

1.1) Il Reg. CEE 2078/1992

Il Reg. CEE 2078/1992 è stato applicato in Regione Lombardia con due "Programmi attuativi":

- Programma pluriennale 1994-1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 20.05.1994, modificato con decisione del 15.02.1995;
- Programma pluriennale 1998-1999, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 10.03.1999;

e con specifiche "norme attuative", in applicazione dei suddetti programmi pluriennali, approvate con:

- Comunicato n. 162 del 25 settembre 1997 – Programma Agroambientale attuativo del Regolamento CEE n. 2078/92;
- Circolare n. 56 del 22 settembre 1997 – Circolare applicativa del Programma Agroambientale Regionale attuativo del Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 1997-98;
- D.g.r. n. 37949 dell'11 settembre 1998 relativa al Programma Agroambientale Regionale;
- D.g.r. n. 44826 del 5 agosto 1999 "Modifiche ed integrazioni del Programma Agroambientale Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37949 dell'11 settembre 1998" con cui si approvano le disposizioni attuative del Reg. (CEE) n. 2078/92

Il "Programma attuativo" prevedeva il sostegno a diverse misure attuabili sul territorio regionale:

- A 1 Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci oppure mantenimento di riduzioni già effettuate;
- A 2 Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- B Riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli estensivi oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato;
- C Riduzione della densità del patrimonio bovino per unità di superficie foraggera;
- D 1 Cura dello spazio naturale e del paesaggio,
- D 2 Allevamento di specie (razze) animali locali minacciate di estinzione;
- F Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici;
- G Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le attività ricreative.

Nel 2017 risultano ancora in essere esclusivamente gli impegni pluriennali collegati al Reg. CEE 2078/1992 misura F.

1.2) La Misura F "Misure agroambientali" - Reg. CE 1257/1999

La Misura F "Misure agroambientali", prevista dal Reg. CE 1257/1999, prevedeva la possibilità di adottare impegni pluriennali per favorire l'adozione di pratiche agricole ambientalmente sostenibili, distinti in 6 azioni:

AZIONE 1	Produzione agricola integrata;
AZIONE 2	Produzione agricola biologica;
AZIONE 3	Produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo;
AZIONE 4	Miglioramento ambientale del territorio rurale;
AZIONE 5	Salvaguardia delle razze animali locali minacciate di estinzione;
AZIONE 6	Certificazione ambientale dell'azienda agricola.

Nel 2017 restano ancora in essere alcune domande di pagamento esclusivamente per gli impegni pluriennali collegati alla sola azione 4, **Intervento 4 g "Ritiro di seminativi per scopi naturalistici" di durata decennale** attraverso la quale potevano essere realizzati complessi macchia-radura, zone umide e praterie umide.

1.3) La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Reg. CE 1698/2005

La Misura 214 "Pagamenti agroambientali", prevista dal Reg. CE 1698/2005, promuoveva e incentivava una gestione sostenibile delle attività agricole in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l'assunzione di impegni pluriennali, distinti nelle seguenti azioni:

Azione A - "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"

Azione B - "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

Azione C - "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

Azione E - "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

Azione F - "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE"

Azione G - "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"

Azione H - "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

Azione I - "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"

Azione L - "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO"

Azione M - "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"

Nel 2017 restano in essere esclusivamente gli impegni pluriennali collegati all'**azione F, di durata decennale**, e all'**azione G, di durata quindicennale**.

2) Obbligo di presentazione della domanda di pagamento

Per avere diritto a percepire i premi annuali di mancato reddito, il beneficiario degli aiuti del Reg. CEE 2078/1992, di Misura F, di Misura 214 deve presentare, ogni anno, una "domanda di pagamento" nella quale:

- attestati di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti nella fase di istruttoria o a seguito di controlli precedenti;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per misura (relativamente al Reg. CEE 2078/92) o azione (relativamente a Misura F e Misura 214).

2.1) Entità del premio annuale

In relazione al mantenimento degli impegni assunti è concesso un premio annuale così definito:

- per il Reg. CEE 2078/1992, misura F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici", il premio ad ettaro riconosciuto è pari a 724 €;
- per la Misura F, azione 4, Intervento 4 g "Ritiro di seminativi per scopi naturalistici" il premio ad ettaro riconosciuto è pari a 390 €;
- per la Misura 214, azione F ed azione G il premio ad ettaro riconosciuto è definito nella seguente tabella:

MISURA 214		Importo del premio (€/Ha)	
AZIONE F	Pianura	525	
	Collina e montagna	450	
AZIONE G	Pianura	525	
	Collina e montagna	450	

2.2) Mancata erogazione del premio annuale (Misura F - Reg. CE 1257/99) per adesione all'EFA

Il beneficiario può utilizzare parte o tutta la superficie sottoposta ad impegno con la Misura F come "Aree di interesse ecologico" (EFA). Le particelle utilizzate come EFA non possono percepire i premi di mancato reddito per l'anno corrente. Anche qualora il beneficiario non avesse diritto a percepire alcun premio per l'anno corrente, egli è comunque tenuto a presentare ugualmente la domanda di pagamento al fine di dichiarare il mantenimento degli impegni relativi al ritiro dei seminativi per scopi naturalistici.

2.3) Riduzione del premio annuale (Misura 214 – Reg. CE 1698/2005) per adesione all'EFA

Le superfici oggetto di sostegno nell'azione F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" e nell'azione G "Miglioramento ambientale del territorio rurale" della Misura 214 possono essere utilizzate dal beneficiario per assolvere all'obbligo di avere un'area di interesse ecologico (EFA) sulla superficie agricola, previsto dalla componente greening del premio percepito dai beneficiari dei Pagamenti diretti (DU).

Il divieto di erogare un doppio finanziamento per le superfici utilizzate dal beneficiario come EFA comporta la definizione di un nuovo importo dell'indennizzo, che remunererà solamente i maggiori costi connessi alle operazioni di manutenzione attiva previste dagli impegni. In tal caso, le particelle utilizzate come EFA percepiscono un premio ridotto, così come riportato nella seguente tabella:

MISURA 214		Importo del premio ridotto per superfici utilizzate come EFA (€/Ha)
AZIONE F	Pianura	285
	Collina e montagna	285
AZIONE G	Pianura	235
	Collina e montagna	235

3) Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento (Reg. CEE 2078/92, Misura F e Misura 214)

Prima di presentare la domanda di pagamento, il beneficiario deve aver aggiornato il "fascicolo aziendale".

Nella domanda di pagamento, pertanto, il beneficiario dichiara le superfici sotto impegno e il possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

4) Codici coltura utilizzabili nelle domande di pagamento

L'elenco dei codici coltura ammissibili verrà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it, sito tematico Programmazione Europea, scheda PSR FEASR) in tempo utile per la presentazione delle domande di pagamento a valere su:

- Reg. CEE 2078/1992 misura F "Ritiro ventennale di seminativi dalla produzione"
- Reg. CE 1257/1999 Misura F "Misure agroambientali" azione 4 g "Ritiro di seminativi per scopi naturalistici"
- Reg CE 1698/2005 Misura 214 "Pagamenti agroambientali" azione F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" e azione G - "Miglioramento ambientale del territorio rurale"

5) Strumenti e procedure di attuazione (Reg. CEE 2078/92, Misura F e Misura 214)

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.1) Presentazione delle domande

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:

- per l'anno 2017, a partire dal 3 aprile.
- per gli anni successivi al 2017 a partire dal 15 marzo di ogni anno.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del Reg. UE n. 809/2014.

5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017**.

5.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento è presentata agli Uffici Territoriali Regionali (UTR¹) e della Provincia di Sondrio per il territorio di competenza.

5.1.4 Come presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), come indicato nei seguenti punti:

- accedere al sito www.regione.lombardia.it, nella pagina dedicata alle Istituzioni, Direzione Generale Agricoltura e poi al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)
- compilare il modello di domanda elettronica di pagamento per il Reg. CEE 2078/1992 o per la Misura F oppure per la Misura 214;
- inviare la domanda per via telematica a Regione Lombardia indicando l'ambito territoriale (Uffici Territoriali Regionali UTR/Provincia di Sondrio) in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione all'UTR competente e alla Provincia di Sondrio, che coincide con l'**avvio del procedimento**.

La copia cartacea della domanda, stampata da SIARL e firmata in originale, deve pervenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza/Provincia di Sondrio Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda

Documento d'identità (fronte/retro) del beneficiario, in corso di validità.

5.2) Modifiche alla domanda già presentata (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa a SIARL si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Anche la domanda di modifica deve essere presentata sia per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL, sia in forma cartacea.

Ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.

La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.

¹ Gli Uffici Territoriali Regionali (UTR), sono stati riorganizzati con d.g.r. n. 4774 del 28/01/2016, per ottimizzare le funzioni acquisite dalla Regione Lombardia, precedentemente in carico alle Province, in materia di agricolture, foreste, caccia e pesca. La domanda di pagamento va pertanto, a seconda del territorio provinciale di riferimento, al competente UTR. Alla data di approvazione del presente decreto, gli UTR sono i seguenti:

1. Ufficio territoriale regionale della città metropolitana di Milano (provincia di Milano e Lodi)
2. Ufficio territoriale regionale della Brianza (provincia di Lecco e Monza);
3. Ufficio territoriale regionale di Bergamo (provincia di Bergamo);
4. Ufficio territoriale regionale di Brescia (provincia di Brescia);
5. Ufficio territoriale regionale dell'Insubria (provincia di Varese e Como);
6. Ufficio territoriale regionale di Pavia (provincia di Pavia);
7. Ufficio territoriale regionale della Val Padana (provincia di Cremona e Mantova);

Eccezione è fatta per la Provincia di Sondrio, la quale continua a mantenere le funzioni che avevano le altre Province lombarde in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

L'invio della domanda di modifica cartacea firmata deve avvenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda (9 giugno 2017, per l'anno corrente).

5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda.

Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017**.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro lo stesso termine del **9 giugno 2017**.

5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, al SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata, sempre al SIARL, entro e non oltre il **3 luglio di ogni anno**.

La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.

L'invio della domanda cartacea in riduzione firmata deve avvenire **entro 10 giorni consecutivi** a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire a SIARL.

I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi all'UTR competente e alla Provincia di Sondrio per presentare la richiesta e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione parziale, viene aperta a SIARL una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante.

L'invio della copia cartacea firmata della domanda presentata a SIARL deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

- b) Nel caso di successione anticipata:
 - copia atto di successione;
 - certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
- c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
 - copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

5.2.5 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014- Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Organismo Pagatore Regionale, inviando la documentazione a giustificazione della richiesta di riconoscimento di errore palese.

L'OPR valuta l'ammissibilità della richiesta da parte del beneficiario e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di errore palese.

In tal caso, il beneficiario deve presentare a SIARL una domanda autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.

Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);
 - b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
 - c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola.

5.2.6 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014- – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta all'Organismo Pagatore Regionale, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Eventuali situazioni sopra non elencate potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore o circostanze eccezionali dall'OPR d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione probante le cause di forza maggiore invocate, sia comunicata al all'Organismo Pagatore Regionale entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.

6) Mancata presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario degli aiuti del Reg. CEE 2078/1992, di Misura F (Reg. CE 1257/1999), o di Misura 214 (Reg. CE 1698/2005) che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. L'UTR e la Provincia di Sondrio effettua un sopralluogo nel corso dell'anno al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti.

7) Controlli sulle domande di pagamento

Le domande di pagamento sono sottoposte a differenti controlli:

- **controlli amministrativi**²: il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto;
- **controlli in loco**³ **per la verifica degli impegni di Misura**: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi. Il controllo in loco verifica il rispetto degli impegni specifici di misura previsti dai rispettivi bandi.
Per la Misura 214 (azione F e azione G) il controllo in loco, oltre a verificare il rispetto degli impegni specifici di misura a carico del beneficiario previsti dal relativo bando, è volto a verificare anche il rispetto degli impegni descritti nell'allegato A al presente bando, ovvero:
 - requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - "impegni pertinenti di condizionalità" definiti dal bando;
 - criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.
- **controlli in loco "sul rispetto della condizionalità"** (solo per Misura 214 "Pagamenti agroambientali"): questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

8) Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM n. 2490/2017.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) **difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate **dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014**;
- b) **mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura** le cui conseguenze sono disciplinate dal **DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 in particolare dagli artt. 13-15-19-26**.
- c) **mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima** le cui conseguenze sono disciplinate dal Capo III Sezione 2 (Sottosezione 1) del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- d) **mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità** le cui conseguenze sono disciplinate da quanto previsto dal Capo II Sezione 1 e Sezione 2 e dall'allegato 3 del **DM n. 2490 del 25 gennaio 2017** e da specifici provvedimenti successivi (circolare di AGEA coordinamento e Manuale OPR relativi alla condizionalità).
- e) **ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco** Qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo, la domanda decade.

² Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

³ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014